

Prot. n° 167/2020/5M  
DEL 31/3/2020



**TRIBUNALE DI VERCELLI**

Il Presidente del Tribunale di Vercelli

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli

**PROTOCOLLO DI INTESA**

**PER**

**I PROCEDIMENTI DI NATURA CONSENSUALE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA**

**NELLA PRESENTE FASE DI EMERGENZA COVID-19**

-Considerate le finalità generali dei provvedimenti normativi adottati, diretti a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari;

- rilevata la opportunità di procedere a protocollo di intesa in relazione ai procedimenti di famiglia di natura consensuale, per le seguenti ragioni:

a) storicamente, l'udienza presidenziale è stata concepita in funzione della salvaguardia del matrimonio -non a caso, infatti, prima della riforma ex L. 14.5.2005 n. 80 l'art. 708 c.p.c. recitava "*Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli*" - mentre la formulazione attuale prevede un mero "tentativo" di conciliazione, sostanzialmente rovesciando l'ottica nel senso di attribuire la prevalenza della volontà delle parti rispetto al ruolo svolto dal presidente al fine della prosecuzione della vita matrimoniale;

b) le numerose e significative modifiche normative introdotte negli anni recenti in materia di diritto di famiglia hanno recepito detta visione diversa, vale a dire che in numerose fattispecie a domanda congiunta, vuoi dei coniugi, vuoi dei genitori di prole, non coniugati, nel caso di crisi della famiglia, non è richiesta la comparizione personale delle parti: basti citare, in tal senso, la mancata previsione di quest'ultima nei ricorsi congiunti ex art. 337 *quinquies* c.c., nonché, parimenti, l'intera normativa in materia di c.d. negoziazione assistita ex L. 162/2014;

c) nella presente situazione emergenziale di contenimento della epidemia da COVID -19 devono preservarsi due diritti costituzionali fondamentali, vale a dire da un lato le esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost), dall'altro quelle della tutela della famiglia (art. 29 e 30 Cost.), come tale

intendendosi la formazione naturale laddove i membri della stessa debbono armoniosamente convivere, evitandosi ogni forma di costrizione ed in genere di degenerazione dei rapporti , massimamente per il *best interest* della prole;

d) nell'ottica di una corretta tutela di detti due diritti fondamentali, nonché considerando che da tempo – ed in situazioni ben diverse da quella che caratterizza l'attuale momento emergenziale- la giurisprudenza ha affermato come, ad esempio, nel divorzio il tentativo di conciliazione non sia presupposto indefettibile del giudizio (Cass., 16 novembre 2005 n. 23070), come nel caso di divorzio congiunto il consenso non possa essere revocato (Cass., 24 luglio 2018 n. 19540), possa ritenersi che nelle ipotesi di domanda congiunta delle parti volta ad ottenere una provvedimento sulle condizioni afferenti la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio, ovvero le condizioni afferenti figli di coppia non coniugata, la comparizione delle parti non sia elemento indefettibile, allorchè le parti siano assistite da difensore ;

#### CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1)E' consentito il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto , ricorso congiunto ex art. 337 *bis* c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 *quinques*.

2)Il Presidente o il Giudice Designato provvederanno a fissare una data di udienza c.d. virtuale , che verrà comunicata ai difensori .

3) Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto , ricorso congiunto ex art. 337 *bis* c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 *quinques* c.c., qualora le parti siano assistite da difensore, posto che la c.d. udienza da remoto non è ipotizzabile, dal momento che le parti dovrebbero recarsi dal difensore (o dai difensori) così vanificando il cd. distanziamento sociale imposto dalla normativa vigente, debba ritenersi che una interpretazione costituzionalmente orientata determini a consentire la c.d. trattazione scritta, vale a dire che i difensori potranno trasmettere il giorno prima della udienza c.d. virtuale, per via telematica al Presidente –o al Giudice Designato- una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest'ultimo caso scannerizzata) nella quale manifesteranno la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso presentato, ribadendo altresì la volontà di non volersi riconciliare, di talchè a seguito di detta espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto ) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), previa trasmissione telematica per il parere al PM.

Vercelli, li 31 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Vercelli  
Avv. Danilo Cerrato



Il Presidente del Tribunale di Vercelli  
Michela Tamagnone

